



Consolato Generale d'Italia
Marsiglia

Decreto n. 61/2025

Il Console Generale

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato"

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari esteri";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, recante criteri generali per l'adozione di regolamenti di individuazione delle prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali da sottoporre a contributo ed in particolare l'art. 3 della predetta Direttiva che consente di individuare prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 2;

VISTO il Decreto ministeriale della DGAI n. 551/690 del 19 maggio 2015 concernente i servizi a pagamento a favore delle imprese;

VISTE le istruzioni ministeriali di cui ai messaggi n. 0254939 del 15/10/2021 e n. 0106273 del 19/05/2025 in cui vengono fornite indicazioni procedurali in materia di sponsorizzazioni, donazioni, contributi all'utenza e servizi a pagamento alle imprese di cui all'art. 27 del DPR n. 54/2010 e l'art. 6 del DM 192/2017;

CONSIDERATA la possibilità di integrare le dotazioni ministeriali mediante contratti attivi (sponsorizzazioni) o servizi all'utenza da destinare alla copertura finanziaria di spese istituzionali o di funzionamento;

RITENUTO opportuno mettere a disposizione di terzi l'utilizzo temporaneo di alcuni spazi della Sede, quando non utilizzati per fini istituzionali, dietro compartecipazione in forma di corresponsione di un contributo spese forfettario;

CONSIDERATO necessario individuare previamente la misura del contributo da richiedere a terzi per l'utilizzo degli spazi del Consolato Generale;

TENUTO CONTO dei prezzi praticati da strutture locali per la locazione di spazi per eventi di analoga natura;

RITENUTO opportuno stabilire che la messa a disposizione di spazi verrà concessa soltanto ove compatibile con le esigenze di servizio e gli impegni istituzionali su decisione unilaterale del Consolato Generale in funzione del calendario di impegni di quest'ultimo, delle caratteristiche dell'evento, del numero dei partecipanti e dell'impatto dell'allestimento richiesto sugli spazi della Sede;

DECRETA

Art. 1

L'utilizzo di spazi del Consolato Generale da parte di terzi per l'organizzazione di eventi culturali e commerciali nel rispetto delle finalità esposte in premessa, è assoggettato ad un contributo spese forfettario per garantire la copertura degli oneri legati al mantenimento e funzionamento dell'immobile e compensare dell'usura dei relativi spazi.

Gli eventi verranno valutati con particolare attenzione alle finalità, al legame con l'Italia e alla promozione del Sistema Paese.

Gli eventi devono rispettare la normativa locale e non devono arrecare pregiudizio al funzionamento, all'immagine o al buon nome del Consolato Generale, né possono essere suscettibili di provocare danni all'immobile.

Ogni forma di concessione in uso temporaneo negli spazi del Consolato Generale dietro compartecipazione in forma di corresponsione di un contributo spese forfettario è consentita subordinatamente alla stipula di convenzioni tra le parti disciplinanti l'uso mediante apposita regolamentazione che il terzo dovrà impegnarsi a rispettare;

In nessun caso il presente Decreto è da interpretare nel senso di attribuire in capo a soggetti terzi un qualsivoglia diritto ad usufruire degli spazi. Il titolare della Sede può valutare di non concedere l'uso di spazi per ragioni di politica estera, di opportunità, in particolari momenti o contesti, legate all'interesse generale della Sede o del Paese.

Art. 2

La misura del contributo finanziario per la messa a disposizione temporanea dei suddetti spazi richiesto al soggetto richiedente è così determinata, fino a nuovo aggiornamento:

€ 2.500 per l'utilizzo del cortile e del giardino della Sede.

I costi per l'allestimento, l'assicurazione responsabilità civile, le perizie dei luoghi, la vigilanza, la pulizia e il ripristino dei locali e ogni altro onere organizzativo connesso all'evento saranno a carico del soggetto utilizzatore.

Art. 3

Le entrate finanziarie derivanti dalla riscossione del contributo saranno versate sul conto corrente di gestione del Consolato Generale e imputate/acquisite al Titolo III.02.01 (introiti per i servizi prestati) del bilancio di Sede.

Marsiglia, 07.11.2025



Il Console Generale

Fabio Monaco

